



# Università degli Studi di Bari

*Aldo Moro*

In data 26.02.2018, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari, la **DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA e LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE**

CONSIDERATO che, in data 5.02.2018, le Parti trattanti hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di “ *Servizio sostitutivo di mensa, anno 2018*”;

VISTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19.02.2018, ha espresso parere favorevole alla ipotesi negoziale di cui trattasi e ha certificato la relazione illustrativa e quella tecnico finanziaria;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella seduta del 21.02.2018, di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del contratto collettivo integrativo in parola,

**STIPULANO**

**L'ALLEGATO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO**

**IN MATERIA DI**

**“SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, ANNO 2018”**

**FIRMATO LE DELEGAZIONI TRATTANTI**



**Università degli Studi di Bari  
Aldo Moro**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
IN MATERIA DI  
“SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, ANNO 2018”**

**ART. 1**

**(Campo di applicazione)**

Il presente contratto si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Università.

**ART. 2**

**(Servizio sostitutivo di mensa – Criteri di carattere generale)**

Il servizio sostitutivo di mensa, a favore del personale di cui all'art. 1, viene erogato mediante somministrazione di buoni pasto del valore facciale di € 7,00, secondo i criteri previsti dal CCNL di comparto.

Le Parti concordano, altresì, che:

1. il numero massimo individuale di buoni pasto erogabili è pari a 187, corrispondente a 17 buoni per undici mesi l'anno;
2. i predetti buoni saranno distribuiti in misura massima individuale di 51 per ciascuno dei primi 3 trimestri;
3. nell'ultimo trimestre dell'anno solare, la distribuzione dei buoni pasto avviene su base mensile; il numero massimo individuale mensile di buoni pasto è pari a 17, compatibilmente con le residue disponibilità di bilancio.

**ART. 3**

**(Utilizzo buoni pasto)**

Il diritto al buono pasto – fermo restando, in ogni caso, il rispetto del numero massimo individuale di cui all'art. 2 - matura solo qualora il dipendente sia tenuto ad osservare un orario di lavoro che ecceda il limite di 6 ore giornaliere.

Il diritto al buono pasto è riconosciuto anche ai collaboratori ed esperti linguistici, alle medesime condizioni e limiti del restante personale, per ciascuna giornata in cui siano tenuti a prestare – ed effettivamente prestino – la propria attività per almeno due ore in orario antimeridiano e due ore in orario pomeridiano.

Nel corso del secondo semestre dell'anno, l'Amministrazione, sulla base del prolungamento dell'orario di lavoro effettivamente assicurato dal dipendente nel primo semestre, procederà al conguaglio del numero di buoni pasto individualmente erogabili con riferimento a detto secondo semestre. Tanto, sulla base delle necessarie verifiche a cura dei competenti Uffici dell'Amministrazione centrale.

I buoni pasto sono utilizzati secondo quanto previsto dalle norme in materia.

**ART. 4**

### **(Oneri fiscali e previdenziali)**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 2, lett. c) del T.U.I.R le prestazioni sostitutive di mensa non sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali sino alla concorrenza della soglia giornaliera pari ad euro 5,29.

L'eccedenza tra il valore nominale del buono giornaliero e la quota non imponibile costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e pertanto sarà assoggettato in busta ai relativi conguagli.

### **ART. 5 (Vigenza e spesa)**

Il presente testo ha efficacia per l'anno 2018.

La relativa spesa, pari a € 1.060.000,00 grava, per l'esercizio finanziario 2018, sull'articolo di bilancio 101060405.